

Si chiede che codesto rispettabile Ente voglia confermare l'applicabilità alla presente gara delle previsioni recate dall'articolo 8 del DM Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 nella parte in cui stabilisce che *"la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*; e ciò anche tenendo conto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Dette Linee Guida, infatti, hanno sancito:

da un lato che "ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare";

e, dall'altro lato, che "in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali".

R.: Si conferma l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 8 D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 nonché di quanto sancito nelle linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".